

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del Consigliere Valeria Motzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24218 del registro di Segreteria, proposto da

, rappresentato e difeso dagli Avvocati Guido Chessa, Chiara Chessa e Eleonora Barbini, domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Elena Pettinau, in Cagliari, Piazza Gramsci n. 18

RICORRENTE

CONTRO

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Sede provinciale di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Viale Regina Margherita n. 1, 09125 Cagliari

RESISTENTE

Udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2018 l'Avvocato Elena Pettinau, delegata dell'Avvocato Chiara Chessa, per il ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

FATTO

Con atto depositato in data 13 aprile 2018 il ricorrente, già I Maresciallo LGT dell'Esercito Italiano, titolare di pensione diretta di inabilità calcolata

con il sistema misto a decorrere dall'11 marzo 2015, ha chiesto che sia accertato e dichiarato il proprio diritto alla rideterminazione e riliquidazione del trattamento pensionistico in applicazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 e in applicazione dell'incremento figurativo di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 165/1997 e, conseguentemente, che l'Istituto convenuto sia condannato a ricalcolare il trattamento pensionistico e a corrispondere gli arretrati sui ratei pensionistici già percepiti, maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria; con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

In relazione alla prima domanda il ricorrente, dopo avere precisato di essere titolare di trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema c.d. "misto" in quanto alla data del 31 dicembre 1995 non poteva far valere un'anzianità contributiva superiore a 20 anni (ma, comunque, superiore a 15 anni), ha sostenuto di essere destinatario del trattamento previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, per il quale *"la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile"*. Invece, il trattamento pensionistico in godimento è stato calcolato con l'attribuzione della minore e più sfavorevole aliquota di cui all'art. 44 del medesimo D.P.R. destinata al personale civile.

La difesa del ricorrente, a sostegno della tesi di parte, dopo aver richiamato le norme che attengono alla liquidazione della pensione con il sistema cd. misto, nell'ambito delle quali troverebbe applicazione l'invocato art. 54 (per la parte liquidata con il sistema retributivo), ha citato il contenuto della circolare INPDAP n. 22 del 18 settembre 2009 secondo cui il calcolo

della quota retributiva della pensione del personale militare deve essere effettuato con l'applicazione dell'aliquota prevista dalla norma suddetta. Ha, inoltre, evidenziato che dallo stesso tenore letterale della norma si evincerebbe che essa non circoscrive la sua operatività ai soli soggetti che cessino dal servizio con l'anzianità ivi indicata, ma sarebbe riferibile anche a soggetti con anzianità maggiore di 20 anni, come riconosciuto con sentenze nn. 2/2018, 4/2018/, 42/2018, 43/2018 di questa Sezione giurisdizionale.

In ordine alla seconda domanda, il ricorrente ha sottolineato che il diritto all'incremento figurativo di cui si pretende il riconoscimento troverebbe fondamento nella norma di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 165/1997, la quale si applicherebbe a tutti i soggetti che non siano transitati nella posizione di ausiliaria, in quanto non in possesso dei requisiti psico-fisici per accedervi o permanervi. Quindi, l'incremento figurativo si applicherebbe anche nell'ipotesi in cui il militare sia cessato dal servizio prima del raggiungimento dei limiti di età per motivi di carattere sanitario indipendenti dalla sua volontà. A supporto della tesi del ricorrente è stata richiamata giurisprudenza conforme di questa Corte (Sezione giurisdizionale Calabria, n. 350/2017; Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenze nn. 3/2018 e 18/2018; Sezione giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza n. 29/2018; Sezione giurisdizionale Sardegna, sentenze nn. 156/2017, 162/2017 e 15/2018). Il ricorrente ha, infine, precisato di avere inoltrato apposite istanze all'INPS al fine di ottenere il ricalcolo della pensione alla luce delle norme di cui sopra ma che le stesse sono state respinte. In data 12/10/2018 la difesa del ricorrente ha depositato una

memoria integrativa del ricorso con la quale, dopo il richiamo delle più recenti pronunce favorevoli di questa Corte, ha confermato le conclusioni in atti.

All'udienza del 23 ottobre 2018 è stata rilevata la mancata costituzione dell'INPS. Pertanto, il Giudice ha emesso l'ordinanza n. 98/2018 con la quale la discussione della causa è stata rinviata al 20 novembre 2018 al fine di consentire al ricorrente di dare prova dell'avvenuta regolare notifica all'INPS del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

Al termine della predetta udienza, la difesa del ricorrente ha trasmesso la documentazione attestante l'avvenuta regolare notifica.

All'udienza del 20 novembre 2018, l'Avvocato Elena Pettinau ha confermato le conclusioni in atti.

L'INPS non si è costituito.

DIRITTO

1) In via pregiudiziale, non essendosi costituito in giudizio l'Istituto convenuto, si osserva che il ricorso e l'allegato decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati all'INPS in data 26 giugno 2018 mediante consegna a mani di copie conformi agli originali. La ritualità della notifica implica che debba darsi atto della contumacia dell'Istituto convenuto senza che sia necessario disporre la rinnovazione della notifica e la fissazione di nuova udienza.

2) Nel merito il ricorso è fondato. La domanda diretta ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota di rendimento prevista dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 deve essere accolta. La norma invocata ha disposto, testualmente, che "la

pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Al riguardo, la Sezione ritiene di confermare il proprio orientamento favorevole espresso sin dalla sentenza n. 2/2018. Sul punto, si registrano pronunce di altre Sezioni di segno sia conforme a quello di questa Sezione (v. Sezione giurisdizionale Calabria, n. 12 del 30/01/2018; idem, n. 44 del 27/03/2018), sia contrario (Sezione giurisdizionale Lombardia, n. 95 del 27/06/2017; Sezione giurisdizionale Piemonte, n. 18 del 13/03/2018; Sezione giurisdizionale Veneto, n. 46 del 30/03/2018).

E' necessario evidenziare che, nel caso di pensioni liquidate, come nella fattispecie in esame, con il cd. sistema misto, la pensione, ai sensi dell'art. 1, comma 12 della Legge n. 335/1995, è la somma “a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.

È, quindi, la norma citata a prevedere, in via transitoria, la sopravvivenza, con riguardo alla prima delle suddette quote, della normativa vigente precedentemente all'entrata in vigore della legge di riforma del sistema pensionistico. Nel caso del personale militare, tale normativa deve essere

individuata nell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, che consentiva di applicare sulla base pensionabile, nell'ambito del sistema di calcolo cd. retributivo, un'aliquota più favorevole rispetto a quella del personale civile dello Stato.

In particolare, il comma 1 della disposizione stabiliva che *“la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.”*

Secondo gli orientamenti che si sono espressi in senso contrario, la disposizione, interpretata in senso strettamente letterale, si applicherebbe esclusivamente al personale cessato dal servizio con un'anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio e non riguarderebbe, pertanto, la posizione del ricorrente, che, pacificamente, possedeva, al momento del collocamento a riposo, un'anzianità superiore.

Ma tale interpretazione non tiene conto del dato testuale della disposizione contenuta nel successivo comma 2 dell'art. 54, secondo cui *“la percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”*. Le difficoltà di applicazione della norma evidenziate nella citata sentenza della Sezione giurisdizionale Veneto (non essendo disciplinato il modo in cui l'aliquota del 44% vada distribuita tra le due diverse basi pensionabili individuate con riguardo ai periodi ante e post 1992) non sembrano insormontabili, ben potendo le stesse trovare soluzione mediante una distribuzione proporzionale dell'aliquota tra i due periodi in relazione all'anzianità contributiva propria di ciascuno di essi, operazione in taluni casi già effettuata dall'Istituto previdenziale (cfr. sentenza n. 61 del 28 marzo 2018 di questa Sezione).

Con riguardo poi alla questione della presunta applicabilità dell'art. 54 alle sole pensioni liquidate esclusivamente con il sistema retributivo, la Sezione non può che ribadire quanto in precedenza affermato, in ragione del dato testuale della disposizione, la quale, per come formulata, attribuisce l'aliquota del 44% a coloro che possiedano un'anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni, mentre il successivo comma chiarisce che la disposizione del comma 1° non può intendersi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio, atteso che esso prevede che spetti al militare l'aliquota dell'1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo. La disposizione, pertanto, non avrebbe senso qualora si accedesse alla tesi contraria (cfr., negli stessi termini, Sezione giurisdizionale Sardegna, sentenza n. 2/2018).

Né è dato rinvenire alcuna norma che abbia limitato l'applicazione dell'aliquota pensionistica di cui all'art. 54 al solo sistema retributivo, desumendosi per contro, chiaramente, dalle leggi che hanno ridisegnato il sistema pensionistico, il mantenimento, per le quote di pensione maturate anteriormente al 31 dicembre 1995, dei precedenti criteri di calcolo (da applicare limitatamente alla quota A).

Con riguardo alla domanda relativa al riconoscimento del diritto all'incremento figurativo di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 165/1997, a decorrere dall'atto di collocamento in quiescenza, questo Giudice non ravvisa ragioni per discostarsi dalle argomentazioni espresse da questa Sezione con le sentenze n. 156, dell'11/12/2017, e n. 162, del 19/12/2017, anche in ragione di altre pronunce favorevoli alla tesi di parte ricorrente (Sezione giurisdizionale Calabria, sentenza n. 7/2018, e Sezione

giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 18/2018). A tale proposito deve essere ricordato che il ricorrente è cessato dal servizio senza transitare nella posizione di ausiliaria, essendo stato posto in congedo per inabilità. Conseguentemente, si trovava nella condizione di legge per usufruire del beneficio accordato dalla norma invocata (art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 165/1997), la quale prevede quanto segue: *“Per il personale di cui all’articolo 1 escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato”*. Come già affermato dalla Sezione giurisdizionale Molise (sentenza n. 53/2017), la riportata disposizione normativa è da ritenersi tuttora vigente, *“pur successivamente all’entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare, considerato che detto decreto legislativo n. 66/2010 espressamente prevede (art. 2268, comma 1, n. 930) l’abrogazione dei soli commi da 1 a 5 dell’articolo 3 del d. lgs. n. 165/1997”*. Orbene, la disposizione ha riconosciuto l’incremento del montante contributivo sia al personale a *ordinamento civile* che cessi dal servizio per raggiunti limiti di

età (per tale via escluso dall'ausiliaria), sia nei confronti del personale militare che, come il ricorrente, non sia in possesso *dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria*, giacché dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare, di talché *neppure può propriamente ipotizzarsi l'esercizio di un'opzione da parte dell'interessato* (cfr. Sezione giurisdizionale Abruzzo, sent. n. 28/2012, e sent. n. 53/2017).

Né argomenti idonei a indurre questo Giudice a mutare l'orientamento già sostenuto in precedenti pronunce possono trarsi dalle motivazioni contenute nella sentenza della Sezione giurisdizionale Veneto, n. 46 del 30 marzo 2018, espressasi in senso difforme. Il preciso riferimento della norma ai requisiti psico-fisici per accedere alla posizione dell'ausiliaria non può essere riferito a coloro i quali cessano dal servizio per raggiunti limiti di età, ma deve necessariamente essere ricollegato a chi, proprio a cagione della propria condizione, non potrà mai *optare* per l'ausiliaria né potrà restare in servizio, perdendo sia la possibilità di percepire l'indennità nel periodo predetto, sia di vedersi ricalcolare la pensione. Né può sostenersi che il trattamento di privilegio e/o di inabilità, in qualche modo attribuisca *un vantaggio economico (e/o temporale ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico) volto a compensare, appunto, lo svantaggio derivante dall'impossibilità di prestare ulteriormente servizio fino al raggiungimento del limite d'età e conseguire il diritto alla pensione* (cfr. Sezione giurisdizionale Veneto citata). Diversa è, infatti, la ratio della concessione della pensione privilegiata e del beneficio invocato, diversa la situazione di fatto che ne origina l'attribuzione, diverso, infine, il calcolo dei medesimi. Mette conto, al riguardo, di ricordare che il trattamento di privilegio viene

concesso solo se il militare abbia subito, a cagione dell'attività lavorativa svolta, una lesione della propria condizione fisica, alla cui gravità e incidenza il trattamento (erogato in base a tabelle) viene proporzionato.

Il che è a dire che il trattamento pensionistico per tale via concesso, compensa la perdita della capacità lavorativa, ma non una cessazione anticipata dal servizio (tanto che l'importo di pensione corrispondente al 100% è attribuita solo in caso di infermità ascrivibili alla categoria I° della tabella A), con un divario che la pensione privilegiata (ad eccezione dei casi più gravi) non potrà colmare. A non voler considerare che il percepimento di una pensione privilegiata, non comportando necessariamente la cessazione dal servizio non determinerebbe, in via teorica, l'esclusione dell'attribuzione del beneficio qui invocato, qualora il militare proseguisse il servizio medesimo fino al raggiungimento del limite di età.

Infine, ritiene questo Giudice che ulteriore conferma all'interpretazione data alle norme di riferimento, si tragga dalla modifica apportata dal D.Lgs. n. 94/2017, non solo all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 165/1997, ma anche, e soprattutto, al Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 15/03/2010, n. 66). Difatti, per il periodo di vigenza anteriore alla modifica segnalata, l'art. 1865 (in vigore dal 9 ottobre 2010 al 6 luglio 2017), aveva espressamente disposto che *per il personale militare escluso dall'istituto dell'ausiliaria di cui all'articolo 992, si applica l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165* (la norma era intestata: *Trattamento di quiescenza del personale escluso dall'ausiliaria*). Le modifiche introdotte nel 2017, riguardate sotto l'aspetto della intitolazione della norma (*Trattamento di quiescenza del personale alternativo all'istituto dell'ausiliaria*) sia nella

parte dispositiva (*per il personale militare si applica l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165*), conducono alla conclusione che si sia estesa la facoltà, per i militari in possesso dei requisiti per accedere all'ausiliaria, di optare per il "montante", ma che questo già aveva piena applicazione per i soggetti che dall'ausiliaria medesima erano esclusi. Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso deve essere integralmente accolto.

Sugli arretrati spettanti per effetto dell'accoglimento del ricorso competono al ricorrente gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l'importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi.

In ordine alle spese, in ragione della novità della questione e dell'esistenza di precedenti giurisprudenziali di segno contrario, si ritiene sussistano i motivi per disporre la compensazione, ex art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 174/2016.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, **accoglie** il ricorso proposto dal signor [REDACTED] e, per l'effetto, dichiara il diritto del medesimo alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione del beneficio previsto dall'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 165/1997 e, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973. Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti, spettano al ricorrente gli interessi nella

misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

Spese compensate.

Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 20 novembre 2018.



Il Giudice unico

f.to Valeria Motzo

Depositata in Segreteria il 31/12/2018

Il Dirigente

f.to Giuseppe Mullano